



COMUNE DI PODENZANO

Provincia di Piacenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. ATTO 100 ANNO 2026

SEDUTA DEL 16/07/2026 ORE 13:00

**OGGETTO: GESTIONE DI PARTE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
DENOMINATO "G. VALLA" UBICATO IN VIA V. GHISONI DEL
CAPOLUOGO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PODENZANO
(LOTTO 2). PROVVEDIMENTO DI INDIRIZZO**

L'anno **DUEMILAVENTISEI** il giorno **SEDICI** del mese di **LUGLIO** alle ore **13:00** nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta comunale.
Sono presenti:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
<i>SPARZAGNI RICCARDO</i>	X	
<i>BOSELLI RAFFAELLA</i>	X	
<i>LAVEZZI RENATO</i>	X	
<i>BORLENGHI GIULIA</i>	X	
<i>MERLI ALESSANDRO</i>		X

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco **ING. RICCARDO SPARZAGNI** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
Assiste il Segretario Comunale **DOTT.SSA ELENA MEZZADRI**.

OGGETTO: GESTIONE DI PARTE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO "G. VALLA" UBICATO IN VIA V. GHISONI DEL CAPOLUOGO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PODENZANO (LOTTO 2). PROVVEDIMENTO DI INDIRIZZO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- All'interno degli obiettivi strategici di mandato dell'amministrazione è sottolineata la funzione dello sport come fattore di inclusione sociale;
- Che rientra tra gli obiettivi dell'amministrazione la riqualificazione e la razionalizzazione degli impianti sportivi comunali e/o concessi in uso all'amministrazione anche attraverso la definizione di nuovi modelli gestionali per migliorare la sostenibilità economica del patrimonio sportivo;

RILEVATO che con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 8 del 21.03.2025 è stato approvato il nuovo Regolamento per l'affidamento in gestione e concessione in uso degli impianti sportivi comunali;

RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:

- Deliberazione di Giunta Comunale nr. 13 del 01.03.2014 avente ad oggetto: *"Contratto di affidamento della gestione del bene di proprietà comunale denominato "lotto 2" parte del centro sportivo comunale "G. Valla" ubicato in via Don Minzoni n. 13 e angolo Via Faggi snc periodo dall' 1.8.2014 al 31.7.2020. atto di indirizzo politico"*;
- Deliberazione di Giunta Comunale nr. 42 del 02.05.2016 avente ad oggetto: *"Approvazione modifica contratto ID 1001 del 7.8.2014 di affidamento della gestione del bene di proprietà comunale denominato "lotto 2" parte del centro sportivo comunale "G. Valla" ubicato in via Don Minzoni n. 13 e angolo via Faggi snc"*;
- Deliberazione di Giunta Comunale nr. 144 del 30.12.2017 avente ad oggetto: *"Bene di proprietà comunale denominato "lotto 2" parte del centro sportivo comunale "G. Valla" ubicato in via Don Minzoni n. 13 e angolo Via Faggi snc in gestione all'associazione. Efficientamento impianto di riscaldamento della palestra – approvazione proposta"*;
- Deliberazione di Giunta Comunale nr. 81 del 28.06.2018 avente ad oggetto: *"Bene di proprietà comunale denominato "lotto 2" parte del centro sportivo comunale "G.*

Valla” ubicato in via Don Minzoni n. 13 e angolo via Faggi snc in gestione all’associazione. Rifacimento pavimentazione campo di gioco palazzetto – approvazione proposta”;

- Deliberazione di Giunta Comunale nr. 81 del 28.06.2018 avente ad oggetto: *“Bene di proprietà’ comunale denominato “lotto 2” parte del centro sportivo comunale “G. Valla” ubicato in via Don Minzoni n. 13 e angolo via Faggi snc in gestione all’Associazione Sportiva Podenzano Basket. Proposta per la cessione alla Associazione Sportiva Tennis Poda della piattaforma in cemento e contestuale realizzazione di nuovo campo regolamentare di pallacanestro/calciotto – approvazione proposta”;*

VISTA la *“Convenzione per l’affidamento della gestione della palestra polivalente, da campi da tennis, di pista polivalente e campi a bocce con annesse aree definibili di passaggio facenti parte del “Lotto 2” del Centro Sportivo comunale di Podenzano di Via Don Minzoni angolo Via Faggi”* stipulata il 07.08.2014 ID 1001

RILEVATO che, sulla scorta degli atti richiamati, il “Lotto 2” del centro sportivo comunale denominato “G. Valla”, composto da palestra per il gioco del basket e relativi spogliatoi / servizi, campo basket scoperto, capo per il gioco del calciotto sono affidati alla Società sportiva Basket Podenzano con sede in Via Faggi, 29027 Podenzano (C.F./P.I. 01572590337) e che la convenzione per la gestione degli immobili risulta in scadenza al 31.07.2026;

RILEVATO altresì che gli immobili in parola sono catastalmente identificabili al C.F. foglio 37 mappale 2055 subb. 10 – 23 – 25;

PRESO ATTO della attuale situazione dell’impianto sportivo comunale e considerato che la struttura necessita di interventi manutentivi volti a ripristinarne la funzionalità e a recuperare la propria funzione di attrazione e riferimento per le attività sportive che vi vengono svolte;

CONSIDERATO che per raggiungere l’obiettivo di riqualificazione degli impianti sia necessaria una fattiva collaborazione con i soggetti del mondo dello Sport in ragione non solo della forte motivazione che li spinge ad occuparsi delle attività sportive a favore delle persone, ma altresì in ragione della loro particolare competenza in materia;

RITENUTO che l’impianto appartenga al patrimonio indisponibile del comune ai sensi dell’art. 826 comma 3 del Codice Civile e che tale impostazione sia stata condivisa da ANAC (vedasi parere 1300/2016);

RICHIAMATA l’ordinanza 6019/2016 della Corte di Cassazione – Sezione Unite – che ha chiarito la necessità di un doppio requisito soggettivo (declaratoria da parte del soggetto proprietario da cui risulti la specifica volontà dell’ente di destinare il bene ad un pubblico

servizio) / oggettivo (effettiva destinazione a pubblico servizio) affinché un bene, appartenente ad un ente pubblico, possa essere ricondotto al patrimonio indisponibile dello stesso;

RITENUTO che la gestione dell'impianto sportivo sia annoverabile tra i servizi pubblici locali poiché la promozione dello sport, unitamente all'effetto socializzante ed aggregativo, ha ricadute benefiche in termini di qualità della vita, sotto il profilo culturale e di immagine del territorio;

DATO ATTO per le motivazioni sopra richiamate, che l'affidamento in via convenzionale di immobili, strutture, impianti e locali destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive, si configura quale concessione di servizi;

PRESO ATTO:

- Che il 18 marzo 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 38 *“Per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, compresi quelli scolastici”*;
- Tale provvedimento dispone il riordino delle norme tecniche e la semplificazione delle procedure amministrative in ordine alla realizzazione e manutenzione degli impianti sportivi, compresi quelli scolastici, con l'obiettivo di assicurare un effettivo ammodernamento delle strutture, soprattutto in termini di accessibilità, efficientamento energetico e sicurezza, in linea con la normativa internazionale e gli standard europei;
- In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto sopra riportato, è stato dapprima approvato il D.L. “Sostegni”, che ha disposto un primo rinvio dell'entrata in vigore della riforma dello sport, al 31 dicembre 2023, e in seguito il Decreto sostegni Bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con L 23 luglio 2021, n. 106) che ha fissato l'entrata in vigore del sopra citato D.lgs 38/2021 al 1° gennaio 2023;
- L'art. 5 del suddetto D.Lgs. n. 38/2021 prevede che: *“le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare agli enti locali, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, riqualificazione e l'ammodernamento per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni”*;

- Che, secondo la richiamata disposizione, se il Comune riconosce l'interesse pubblico del progetto affida la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento;
- Che, inoltre, la succitata norma, che si pone come leva finanziaria per la riqualificazione degli impianti, ha come unico presupposto applicativo la verifica da parte dell'ente della validità del progetto preliminare e del piano di fattibilità economico finanziaria per la riqualificazione in funzione dell'aggregazione sociale e giovanile;

CONSIDERATO che nulla impedisce che l'amministrazione possa sollecitare le varie associazioni presenti sul territorio a voler presentare proposte in tal senso, svolgendo così una funzione conoscitiva di prerogative e possibilità che altrimenti rimarrebbero inesprese;

PRESO ATTO che gli unici soggetti che possono presentare tale proposta sono le associazioni e le società sportive senza fini di lucro, quali soggetti che per espressa previsione legislativa sono considerati i fisiologici destinatari degli interventi;

CONSIDERATO ALTRESÌ:

- che la durata della convenzione vada calibrata tenendo conto da un lato dello sforzo di gestione della società sportiva e dall'altro dell'interesse al mantenimento della struttura affinché questa possa essere adeguatamente utilizzata dagli sportivi;
- che la normativa di riferimento consente interventi volti all'ammodernamento e alla riqualificazione degli impianti;

RILEVATO pienamente in linea con la *ratio* della disposizione succitata tener conto di parametri di scelta che si basino anche sulla precedente esperienza ed attività svolta a favore del territorio interessato, quale massima espressione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, ultimo periodo, della Costituzione;

VISTA l'allegata relazione tecnica redatta dal Servizio Lavori Pubblici – Manutenzione Patrimonio – Sport e Tempo libero, contenente la quantificazione del canone di locazione degli immobili di che trattasi;

VISTI:

☐il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Tecnici al Patrimonio, espresso in merito alla regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000;

☐il parere favorevole del Responsabile dell'Area Finanziaria, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000;

DELIBERA

1. DI DEMANDARE al Responsabile dei Servizi Tecnici al Patrimonio l'attuazione a quanto stabilito dall'art. 5, del D.Lgs. n. 38/2021, provvedendo quindi, con procedura a evidenza pubblica, all'individuazione di un'associazione o società sportiva senza fini di lucro cui sia affidata la gestione e la riqualificazione gestione dell'impianto sportivo individuato in preambolo;
2. DI CLASSIFICARE l'impianto sportivo di che trattasi, attese le attribuzioni di cui all'art. 4 comma 1 lettera B) del vigente *Regolamento per l'affidamento in gestione e concessione in uso degli impianti sportivi comunali*, quale impianto sportivo privo di rilevanza economica;
3. DI EVIDENZIARE che, con separato atto rinnovato annualmente (da ultimo DGC 140/2025), la scrivente amministrazione provvederà a deliberare lo schema delle tariffe per l'uso degli impianti costituenti il "Lotto2";
4. DI FORMULARE, a tale ultimo riguardo, i seguenti indirizzi:
 - riservare, nell'ambito della procedura di selezione avviata a valle della presente deliberazione, la possibilità di partecipare alla procedura di selezione, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2021, alle sole associazioni e società sportive senza fini di lucro;
 - prevedere, nell'ambito della procedura di selezione avviata a valle della presente deliberazione, una durata della concessione in gestione non inferiore ad anni 5 e comunque commisurata con l'impegno economico delle opere che il soggetto proponente si impegna a realizzare;
 - i progetti preliminari presentati dai candidati saranno accompagnati da un piano di fattibilità tecnico economica finanziaria attinente la riqualificazione e gestione dell'impianto;
 - valorizzare, nell'ambito della procedura di selezione avviata a valle della presente deliberazione, le proposte tecniche volte a determinare la riqualificazione, anche parziale, degli impianti concessi in gestione dando priorità ai seguenti aspetti:
 1. Sostituzione dei serramenti ammalorati degli ambienti di servizio pertinenti alla palestra da basket;
 2. Ripristino dell'intonaco delle coperture degli ambienti di servizio pertinenti alla palestra da basket e solidarizzazione dei parapetti posti sopra le coperture degli spazi parzialmente interrati;
 - prevedere, nell'ambito del rapporto contrattuale stipulato a valle della procedura selettiva, una compartecipazione massima dell'amministrazione pari ad € 8'000.00 mediante accollo dei costi di gestione degli impianti termici / elettrico a servizio degli

immobili concessi. Tale importo è così suddivisibile: gestione generatore di calore palestra € 2'500.00/annui – gestione generatore di calore campo da calcetto € 2'000.00/annui – Verifiche periodiche dispersori di terra e interruttori magnetotermici € 1'500.00/annui – Manutenzione presidi antincendio (estintori / porte di sicurezza / manichette antincendio) € 2'000.00/annui;

- di dare atto che i vettori energetici delle strutture saranno in capo al soggetto gestore;
- valorizzare, nell'ambito della procedura di selezione avviata a valle della presente deliberazione, le proposte tecniche di gestione volte a favorire la promozione dello sport come strumento aggregativo e di socializzazione giovanile quali, a mero titolo esemplificativo:
 1. Ampliamento delle fasce di età cui è rivolta l'offerta dei servizi;
 2. Promozione dell'attività di aggregazione sociale di giovani e anziani e diversamente abili anche attraverso l'organizzazione di attività nelle fasce orarie mattutine e/o l'organizzazione di centri estivi per ragazzi;
 3. Applicazione di tariffe agevolate per famiglie meno agiate o in difficoltà economica;
 4. Attività di promozione del basket presso le scuole del primo ciclo di istruzione
- Di quantificare in € 2'000.00/annui il contributo dell'amministrazione finalizzato al perseguimento delle finalità di cui ai precedenti punti da 1. a 4. Il soggetto gestore presenterà, al termine di ogni annualità, una relazione contenente le attività svolte ed i risultati conseguiti, tale rendicontazione sarà valutata dall'amministrazione ai fini dell'erogazione del contributo;
- Di potere disporre della struttura per nr. 3 giorni / anno da concordarsi all'inizio della stagione e/o con preavviso minimo di sessanta giorni;
- Di ridurre, per le motivazioni meglio espresse nelle premesse, il corrispettivo determinato dal Servizio Tecnico con nota allegata, prevendendo una canone in favore del Comune pari ad euro 3'000.00 annui;
- Di tenere conto, nell'ambito della procedura di selezione avviata a valle della presente deliberazione, delle capacità organizzative e di gestione dei soggetti, delle loro esperienze e professionalità, delle loro consistenze societarie/associative, nonché della loro volontà di collaborare con altri soggetti del territorio al fine di promuovere la condivisione delle opportunità;

Successivamente, tenuto conto della necessità di procedere all'affidamento con sollecitudine

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali.

Letto, confermato e firmato digitalmente:

Il Sindaco
Ing. Riccardo Sparzagni

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Mezzadri